


PROPRIETA':

Soc. LIM-ONE con sede in CUNEO

Via Roma n. 37

LIM-ONE SRL
Sede e luogo Conservazione Documenti Fiscali:
Via Roma, 37 - 12100 CUNEO
Reg. Impr./C.F./P. IVA: 03339840047
N. REA CN - 292671



COMUNE di LIMONE PIEMONTE


PROGETTO: VARIANTE AL PEC APPROVATO con convenzione edilizia rep. 96859 racc. 11574 del 29/04/2015

Ambito di P.R.G.C. 3/TR2/G.3

F.3, mapp. 1562 (ex. 200, 579, 677)

12015 Limone Piemonte, Via Almellina

STUDIO
ARCHITETTURA
Arch. Alberto FANTINO
Via ROMA 37
12100 CUNEO
tel. 348 3208030



3G studio
Paolo FERRO
Michelangelo MACCARIO
Via Genova 4
12015 LIMONE PIEMONTE
3gproget@gmail.com



Schema di Convenzione



All. E

DATA: 02.02.2018 - Agg.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

REPERTORIO N° _____ RACCOLTA N° _____

**VARIANTE INTEGRATIVA ALLA CONVENZIONE EDILIZIA PER
L'ATTUAZIONE DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO
CONCERNENTE L'INTERVENTO EDIFICATORIO PREVISTO NEL
COMPARTO CONTRADDISTINTO CON LA SIGLA "3TR₂/G.3" DEL
VIGENTE PIANO REGOLATORE GENERALE COMUNALE
(COSTRUZIONE DI COMPLESSO A DESTINAZIONE TURISTICO-
RICETTIVA e RESIDENZIALE) "Via Almelina"**

ART. 43 L.R. 5/12/1977 N. 56.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno _____, li _____

in _____, Via _____, e nel mio ufficio avanti a me
_____, notaio alla residenza in _____ ed iscritto al
collegio notarile dei distretti riuniti di Cuneo, Alba, Mondovì e Saluzzo,
sono personalmente comparsi:

1) DI GIAMBATTISTA IVANO, nato a Cuneo il 6 marzo 1963 e residente
in Valdieri, Corso Dante Livio Bianco numero 7 per la carica domiciliato
presso la sede del Comune di Limone Piemonte infra indicata, il quale
dichiara di qui comparire non in proprio ma nella sua qualità di
responsabile del Settore Urbanistico del "COMUNE DI LIMONE
PIEMONTE", in seguito anche denominato "Comune", in nome e per
conto del Comune medesimo, avente sede in Limone Piemonte, alla Via
Roma n. 38, codice fiscale e Partita IVA **00461550048**, ai sensi dell'art.
109 del Decreto Legislativo 18/8/2000 N. 267. a quanto infra facoltizzato
in forza **delle delibere della Giunta Comunale di Limone Piemonte**

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

numero _____ in data _____ e numero _____

~~60~~ in data _____ e di sue Determine numero ____

in data _____ , e successiva numero ____ in data

2) FANTINO Alberto, nato a Cuneo (CN) il 13 febbraio 1956, residente in Cuneo, viale Angeli n. 37 il quale dichiara di comparire non in proprio ma nella sua qualità di Amministratore Delegato della Società "LIMONE S.r.l." con sede in Cuneo, Via Roma numero 37 capitale sociale di Euro 30.000,00 (trentamila virgola zero zero) interamente versato, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Cuneo 03339840047 il quale dichiara di agire e stipulare in nome, per conto ed interesse della stessa in forza degli articoli 27 e 28 del vigente Statuto Sociale e delle delibera del Consiglio di Amministrazione in data 9 marzo 2015 in seguito denominata "proponente".

Detti comparenti della cui identità personale io notaio sono certo, mi chiedono di ricevere il presente atto al quale premettono quanto segue:

- che il Comune di Limone Piemonte è dotato di Piano Regolatore Generale Comunale (P.R.G.C.) approvato con Deliberazione della Giunta Regionale n. 22-25863 in data 21.06.1993 e successiva Variante Strutturale di cui a D.G.R. n. 28-153116 del 12.04.2005, e sue successive varianti;
- che l'area interessata dalla presente variante integrativa al Piano Esecutivo Convenzionato è classificata come Zona urbanistica "3/TR2/G.3" al sopracitato P.R.G.C., con le destinazioni d'uso ammesse e disciplinate dall'art. 17 delle Norme di Attuazione e relativa Scheda di

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

Zona;

- che la Società "LIM-ONE srl" è proprietaria dei terreni indicati nella tavola 1 degli elaborati tecnici di progetto ed individuati catastalmente Foglio 3 mappale 1562, ora in catasto fabbricati mappale 1562 sub 4, (ex mappali 200, 579, 677) e meglio precisati nel seguito, per una superficie totale pari a complessivi mq. 5.420 compresi in zona "3/TR2/G.3" del vigente P.R.G.C.,

- che in data 29/04/2015 è stata firmata la convenzione Repertorio n. 96859 del Piano esecutivo Convenzionato che ad oggi risulta essere vigente;

- che la società proponente, in accordo con quanto richiesto dall'amministrazione comunale, ha presentato in data 28/08/2015 prot. 5452 variante al pec approvato contenente le modifiche richieste ai sensi dell'Art. 12 della convenzione approvata; ~~la proposta di PEC, a seguito di chiarimenti ed integrazioni, è stata oggetto di diniego con Verbale di Delibera di Giunta n. 88 in data 18/09/2017;~~ la proposta di PEC, a seguito di ulteriore variante della Convenzione, presentata in data 24/05/2017 ed ulteriormente integrata in data 08/06/2017, è stata rigettata con Delibera di Giunta n. 88 in data 18/09/2017;

- che il progetto edilizio-urbanistico ~~oggetto della presente variante è identico alla precedente variante presentata (di cui al diniego con Verbale di Delibera di Giunta n. 88 in data 18/09/2017);~~ oggetto della presente variante è uguale a quello proposto nella precedente variante presentata sotto il profilo dell'assetto plani-volumetrico, degli usi ammessi e dei contenuti tipologici e costruttivi degli interventi,

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

dell'assetto localizzativo delle previsioni e delle aree da adibire a servizi;

pertanto si ritengono valide e operative tutte le autorizzazioni, pareri e quant'altro fino ad ora ottenuto;

- che in data 02/03/2017 la società proponente ha ottenuto il parere Favorevole della Commissione Edilizia Comunale relativamente al progetto urbanistico-architettonico: lo stesso progetto è contenuto nella presente variante di PEC;

- che in data 30/05/2017 la società proponente ha ottenuto l'Autorizzazione Paesaggistica n.34/2017 relativa al progetto urbanistico-architettonico: lo stesso progetto è contenuto nella presente variante di PEC;

- che, il presente progetto di variante al Piano Esecutivo Convenzionato approvato di cui ai punti precedenti, è stato redatto dai seguenti studi tecnici:

- Studio Tecnico Arch. Alberto Fantino - Arch. Alberto Fantino - con sede in Cuneo (CN), Via Roma n°37;

- 3G proget - Geom. Paolo FERRO, Michelangelo MACCARIO - con sede in Limone Piemonte (CN), Via Genova n. 4

secondo i disposti degli art. 43 e 45 della Legge Regionale 5/12/1977 n. 56 e successive modificazioni ed integrazioni ed è costituito dai seguenti elaborati:

A Relazione tecnica 17/01/18- Agg.

B Norme di attuazione 17/01/18- Agg.

C Relazione opere di urbanizzazione 17/01/18- Agg.

D Computo metrico estimativo opere di urbanizzazione 17/01/18- Agg.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

E Schema di convenzione 17/01/18- Agg.

F Perizia geologica.

I disegni di progetto sono costituiti da:

Tav. 0 – Cartografia 17/10/17.

Tav. 1 – Individuazione proprietà e proponenti 17/10/17.

Tav. 2 – Planimetria di rilievo 17/10/17.

Tav. 3 – Sezioni - stato attuale 17/10/17.

Tav. 4 – Individuazione lotti edificabili e destinazioni d'uso 17/01/18-

Agg.

Tav. 5 – Individuazione aree pubbliche, viabilità e lotti edificabili

17/01/18- Agg.

Tav. 5/bis – Individuazione lotti di esecuzione opere di urbanizzazione

17/01/18

Tav. 6a – Fabbricati in progetto – Piano interrato (-3,90 m.) 17/10/17-

Agg.

Tav. 6b – Fabbricati in progetto – Piano seminterrato (+0,00 m.) 17/10/17

- Agg.

Tav. 6c – Fabbricati in progetto – Piano terreno (+3,00 m.) 17/10/17.

Tav. 6d – Fabbricati in progetto – Piani fuori terra (+6,00 m.) 17/10/17.

Tav. 6e – Fabbricati in progetto – Piani fuori terra (+9,00 m.) 17/10/17.

Tav. 6f – Fabbricati in progetto – Piani coperture (+12,00 m.) 17/10/17.

Tav. 6g – Sezioni – Progetto 17/10/17 -Agg.

Tav. 6h – Prospetti progetto 17/10/17 - Agg.

Tav. 7 – Planimetria opere di urbanizzazione: illuminazione, rete telefono, metano e corrente elettrica 17/10/17.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

Tav. 8 – Planimetria opere di urbanizzazione: acquedotto, fognatura e raccolta acque superficiali 17/10/17.

Tav. 9 – Verifica del rispetto del rapporto di copertura 17/01/18- Agg;

Tav. 10 – Verifica del rispetto dell'indice di permeabilità 17/01/18- Agg;

Tav. 11 – Verifica parcheggio privato 17/10/17- Agg;

tutti depositati agli atti del Comune;

- che l'organo tecnico preposto alla V.A.S. con determina n. 178 del 01/08/2017 ha escluso la presente variante al PEC dalla procedura di V.A.S. con prescrizioni che sono state recepite all'interno degli elaborati tecnici di progetto allegati alla presente;

- che il progetto in variante al Piano Esecutivo Convenzionato di cui trattasi è stato presentato in data 06/11/2017 e successivamente integrato in data _____;

- che la Commissione Edilizia Comunale ha espresso in merito parere favorevole condizionato, nella seduta del 22/11/2017

- che con provvedimento del Responsabile del Servizio in data _____, è stata accolta la variante al Piano Esecutivo Convenzionato e relativo schema di convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 43 della L.R. 56/77 e s. m. e i., corredato dagli elaborati tecnici di progetto;

- che la variante al progetto di Piano Esecutivo Convenzionato è stata depositata presso la Segreteria dell'Ufficio Tecnico Comunale Settore Urbanistica ed Edilizia Privata e pubblicato per estratto all'Albo Pretorio del Comune per la durata di quindici giorni consecutivi dal _____ al _____;

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

- che a seguito della suddetta pubblicazione non sono pervenute osservazioni e proposte in merito;

- che con Deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, divenuta eseguibile il _____, è stato approvato il Piano Esecutivo Convenzionato ed il relativo schema di integrazione convenzione, integrato / modificato successivamente

- che il progetto in Variante al Piano Esecutivo Convenzionato si inquadra nelle previsioni urbanistiche vigenti del Comune di Limone Piemonte ed è conforme alla L.R. 56/77 e successive modificazioni ed integrazioni;

- che il proprietario ha dichiarato di essere in grado di assumere tutti gli impegni contenuti nella presente convenzione;

- Visti i pareri dell'A.C.D.A. ricevuti dal Comune in data 18/09/2012 prot. n. 6238 ed in data 12/02/2013 prot. n. 1040;

- Visto il parere favorevole dell'A.R.P.A. ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. prot. 32973 ricevuto dal Comune in data 14/04/2017;

Tutto ciò premesso e considerato, convengono e stipulano quanto segue:

- Visto il parere Favorevole ai sensi dell'art. 89/2001 espresso della Regione Piemonte – Settore Geologico riferimento prot. 40640 in data 06/09/2017 pratica n. 51389

ARTICOLO 1 – PREMESSE.

Le premesse formano parte integrante e sostanziale della presente convenzione.

ARTICOLO 2 - OGGETTO DELLA CONVENZIONE.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

La presente integrazione alla convenzione **in data 29/04/2015** Rep. 96859 **racc. n. 11.574** ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica - a mezzo di Piano Esecutivo Convenzionato (P.E.C.) - dei terreni siti nel Comune di Limone Piemonte (come descritto nelle tavole di disegno ed allegate al Piano depositate agli atti del Comune) censiti a Catasto al Foglio 3 mappale 1562 (ora catasto fabbricati 1562 sub 4) parte (ex mappali 200, 579, 677) secondo le modalità previste dal Piano Regolatore Generale e ricordate in premessa.

ARTICOLO 3 - ATTUAZIONE DEL PROGETTO DI PIANO ESECUTIVO CONVENZIONATO.

L'attuazione del Piano Esecutivo Convenzionato relativamente ai terreni siti nel Comune di Limone Piemonte e descritti negli elaborati grafici di progetto, avverrà in conformità alle Norme di Attuazione del Piano Regolatore Generale Comunale vigente, alle norme della presente convenzione, nonché secondo gli elaborati del Piano Esecutivo Convenzionato stesso, approvati dalla Giunta Comunale, in premessa elencati, che formano parte integrante e sostanziale del presente atto, per quanto non materialmente allegati.

La validità del Piano Esecutivo Convenzionato è di 10 anni dalla firma della presente integrazione alla convenzione Rep. 96859, prorogabile secondo normativa vigente.

Entro tale termine dovranno essere autorizzati - in ogni caso - tutti gli interventi previsti dalla presente convenzione.

Relativamente agli spazi pubblici da cedere al Comune o privati da asservire ad uso pubblico, questi dovranno essere realizzati con

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

uniformità ed in conformità al progetto esecutivo delle opere di urbanizzazione da presentarsi prima dell'inizio dei lavori. In caso di non corretta esecuzione o di diversa realizzazione rispetto al progetto presentato le opere dovranno essere rifatte a cura e spese dell'impresa esecutrice sotto la responsabilità oggettiva del Direttore dei lavori. Il collaudo delle opere realizzate ed il rilascio del relativo collaudo di regolare esecuzione dovranno essere eseguiti entro 3 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori da parte del proponente.

A tal fine la proponente dovrà nominare un tecnico abilitato quale Direttore dei Lavori relativamente alle opere di urbanizzazione. Si concorda inoltre che la manutenzione, compreso lo sgombero neve, delle aree a servizi, rimanga perennemente a carico della proponente e/o aventi causa – **con esclusione delle sole aree adibite a viabilità pubblica.**

ARTICOLO 4 - UTILIZZAZIONE EDILIZIA ED URBANISTICA.

Il Piano Esecutivo Convenzionato ha per oggetto l'utilizzazione edilizia ed urbanistica delle aree anzidette secondo le seguenti destinazioni (riferimento tav. 5):

A) superficie complessiva rilevata (S.T.) = 5.420 mq.

B) superficie fondiaria (S.F.) = 4.305 mq.

C) aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria = 1.115 mq.

C1a) aree destinate a parcheggio pubblico e aree di manovra

(290+40+70+165) = 565 mq

C1b) aree destinate alla viabilità pubblica = 185 mq

C1c) aree destinate a verde = 55 mq

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

C1d) aree dest. a marciapiede (verde pubblico) = 200 mq

C1e) aree dest. A sentiero di collegamento (verde pubb.) = 85 mq.*

C1f) aree destinate ad area ecologica pubblica** = 25 mq

* sentiero inghiaiato;

****La posizione dell'area ecologica sarà concordata con l'amministrazione comunale all'atto di presentazione dello specifico PdC;**

Le destinazioni d'uso anzidette non possono essere modificate per tutta la durata della presente convenzione e, comunque, anche oltre tale termine, solo dietro espresso consenso del Comune di Limone Piemonte e ove le modificazioni stesse consentano la migliore attuazione delle previsioni, nel rispetto del P.R.G.C.

Eventuali modificazioni di destinazione non consentite porteranno ad una penale convenzionale a carico della proponente o degli aventi diritto pari al doppio del valore delle aree di cui è stato modificato l'uso, secondo la stima degli uffici comunali (come da convenzione tipo della Regione Piemonte). La proponente s'impegna, anche per gli aventi diritto, alla manutenzione delle aree di pertinenza degli edifici con le destinazioni consentite, affinché tali aree siano effettivamente utilizzabili per gli usi previsti.

AUTORIMESSE

(riferimento tavv. 6a, 6b e 11)

D) totale superfici destinate alla realizzazione di autorimesse =
1.400 mq.

D1) superfici autorimesse pertinenti al fabbricato residenziale RES =

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

324,71 mq. (arrotondato a 325)

D2) superfici autorimesse pertinenziali al complesso Turistico Ricettivo

= **904,23 mq. (arrotondato a 904)**

D3) superfici autorimesse pertinenziali al centro abitato del territorio comunale = **171 mq.**

In merito alla suddetta tipologia di autorimesse "D3", per l'applicazione dell'atto di vincolo, ai sensi della Legge n. 122/1989, stipulato in data 11.06.2014, n. 74.354 di rep. e n. 34.681 di raccolta, Notaio Carlo Alberto Parola di Cuneo, allegato alla **S.C.I.A. presentata al Comune di Limone Piemonte in data 06.07.2016 n. prot. 4.661 e successive varianti presentate**, le parti concordano, a modifica di quanto indicato nell'atto suddetto, che il vincolo di pertinenzialità opera, nell'ambito del territorio comunale di Limone Piemonte, sull'area corrispondente al centro abitato di Limone Piemonte, così come definito nella **delibera di Giunta Comunale n. 258/42 in data 16.06.1993 28/09/2016, ed in particolare come individuato nella "Tav. A" in data 07.06.1993, a firma del Tecnico Comunale, ai sensi del D.Lgs. n. 285/1992. delibera di Consiglio Comunale n. 42 in data 28/09/2016, ed in particolare come individuato nella "Tav. A" in riferimento alla perimetrazione del concentrico di Limone, esclusi borgate, tetti e perimetrazioni ad essi limitrofi**

Ulteriori ed eventuali variazioni o esclusioni del vincolo di pertinenzialità potranno essere autorizzati dal Comune:

- previa comunicazione ed a seguito di eventuale pagamento degli oneri previsti all'Art. 29 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di PRGC

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

per rendere le autorimesse "libere";

- previa richiesta di Permesso di Costruire nella quale quota parte degli parcheggi di cui sopra verranno convertiti in autorimesse "Legge urbanistica" per il soddisfacimento della dotazione a parcheggio privato dei nuovi fabbricati oggetto di PdC.

Nelle aree di cui alla lettera B è prevista la realizzazione di edifici a destinazione turistico ricettiva e, per una parte non eccedente a quanto previsto nelle N.d.A. del P.R.G. vigente, a destinazione residenziale.

I progetti degli edifici, con le loro caratteristiche tipologiche, saranno più compiutamente definiti dalla proponente dopo la stipula della presente, al momento della presentazione delle singole domande di permesso di costruire, nei limiti dei dati caratteristici fissati dalla Scheda di Zona e dalle Norme di Attuazione del vigente P.R.G.C.

La disposizione planimetrica degli edifici, i profili e le caratteristiche tipologiche sono indicate negli allegati del P.E.C. a titolo documentario del prodotto urbanistico ed edilizio che si vuole conseguire, mentre saranno suscettibili di ulteriori precisazioni negli atti tecnici che verranno prodotti a corredo delle singole domande di permesso di costruire; per quanto concerne le aree in cessione o da asservire ad uso pubblico, si precisa che le superfici delle stesse potranno essere suscettibili di lievi variazioni dovute alle incongruenze catastali e tracciamenti in loco, ed ai calcoli dei volumi e conseguenti parametri, ~~le stesse potranno essere meglio precisate in sede di presentazione delle istanze di Permessi di Costruire o titoli abilitativi.~~

Vista la particolare conformazione del lotto oggetto di intervento e le

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

opere di urbanizzazione previste e preventivamente concordate, il Comune di Limone Piemonte ribadisce alla proponente la deroga a costruire a distanza inferiore a quella prevista per legge rispetto alle aree oggetto di cessione.

Non si terrà conto dei due commi precedenti nel caso il P.E.C. sia realizzato con le modalità e le prescrizioni di cui all'art. 1 comma 6 lett. c della legge 21/12/2001 n. 443.

Ai fini del rilascio dei singoli permessi di costruire, D.I.A. o S.C.I.A., dovranno essere preventivamente richiesti ed ottenuti tutti i nulla osta relativi ad ogni eventuale tipo di vincolo esistente sull'area oggetto di Strumento Urbanistico Esecutivo.

ARTICOLO 5 - ONERI ED OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA.

La proponente, ai sensi della normativa vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabelle parametriche adottate dal Comune di Limone Piemonte in conformità ai disposti regionali, si impegna, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, a corrispondere al Comune di Limone Piemonte l'importo derivante dal prodotto dell'onere unitario (per le classi d'intervento previste) per il volume e/o per la superficie utile lorda degli edifici, nei tempi e con le modalità stabilite nei singoli permessi di costruire o se del caso nelle denunce d'inizio attività ove ricorrano i casi di cui alla legge 443/01.

All'atto del rilascio dei permessi di costruire (o della presentazione della D.I.A. o S.C.I.A.) verranno puntualmente verificati le superfici ed i volumi in progetto; pertanto gli importi del presente articolo potranno

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Comunale.

A scomputo parziale (o totale) degli oneri di cui sopra, la proponente, in relazione al disposto dell'art. 45, comma. 2, L.R. 56/77, si obbliga per sé, i suoi successori o aventi causa a qualsiasi titolo, ad assumersi gli oneri di costruzione, oltre che di tutte quelle opere d'interesse specifico dell'intervento progettato ed indispensabili all'utilizzo dell'area, anche ed in particolare delle opere di urbanizzazione primaria e più precisamente:

a) i parcheggi a lato della Via Almellina (40 mq. + 70 mq. + 290 mq.),
comprese le adiacenti aree di manovra (165 mq.);

b) la nuova viabilità di P.E.C. (185 mq.);

c) il marciapiede pubblico costeggiante la Via Almellina e la nuova viabilità di P.E.C. (200 mq.);

d) nuova area verde adiacente alla nuova viabilità di P.E.C. (55 mq)

e) il riposizionamento della pubblica illuminazione su Via Almellina, e la relativa predisposizione sulla nuova strada;

f) sistema di raccolta e smaltimento acque piovane delle aree di cui alle lettere a) e b) del presente articolo;

g) sistema di adduzione acqua potabile agli edifici in progetto ed allacciamento all'acquedotto pubblico;

h) sistema di smaltimento acque reflue edifici in progetto e collegamento alla fognatura pubblica;

Dette opere risultano meglio descritte nella relazione tecnica, computo metrico estimativo e tavole di progetto e di dettaglio costituenti parte

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

integrante del P.E.C. e presentano un importo complessivo di spesa di

Euro **112.303,40 (centododicimilatrecentotre euro virgola quaranta)**

arrotondati a Euro 112.000,00 (centododicimila euro virgola zero zero).

Le opere saranno eseguite direttamente a cura e spese della proponente e portate a compimento nei termini specificati all'art. 12; l'importo complessivo delle opere da realizzarsi sarà aggiornato alla data del relativo Permesso di Costruire secondo il Prezziario Regionale ovvero della Camera di Commercio di Cuneo vigente a tale data.

L'eventuale quota residua, a pareggio tra oneri forfettariamente determinati e quelli calcolati con il computo metrico estimativo da eseguire a carico della proponente, verrà corrisposta all'atto del rilascio di ogni singolo permesso di costruire, con importo verificato in base agli aggiornamenti avvenuti degli oneri unitari, stabiliti dalle tariffe comunali in vigore all'atto del rilascio del permesso stesso.

Ove il costo delle opere di urbanizzazione primaria eseguite direttamente dalla proponente ecceda l'onere forfettariamente determinato o valutato dall'Ufficio Tecnico Comunale, alla proponente stessa o aventi diritto,verrà concessa la compensazione con altri oneri dovuti quali oneri di urbanizzazione secondaria.

Le opere di urbanizzazione primaria dovranno essere conformi, per dimensione e caratteristiche, a quanto previsto dal progetto di P.E.C. approvato, nonché dagli specifici progetti esecutivi, computi metrici estimativi e particolari costruttivi da sottoporre all'approvazione del Comune.

Tutte le opere di urbanizzazione sopra descritte, previste nel presente

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

P.E.C., per le quantità indicate nelle tavole di progetto, saranno realizzate dalla proponente secondo i progetti allegati alla presente integrazione alla convenzione Rep. 96859 ed in base ai progetti esecutivi richiamati. In data 24/08/2017 prot. 5876/2017 è stata presentata domanda di Permesso di Costruire per la realizzazione delle suddette opere di urbanizzazione a scomputo che sarà rilasciato prima del rilascio dei permessi di costruire relativi all'intervento turistico ricettivo e residenziale privato.

In tutti i casi, prima dell'inizio dei lavori di qualsiasi permesso di costruire relativo agli edifici, dovranno essere inderogabilmente realizzate le opere di urbanizzazione primaria interessanti i comparti stessi ritenute essenziali dal Comune, quali viabilità ed infrastrutture tecnologiche nell'entità, tempi ed ordine di esecuzione stabiliti ed in accordo con i competenti uffici tecnici, e comunque nel rispetto delle seguenti priorità:

- tracciamento delle strade;
- predisposizione delle aree mediante movimentazione terre e riporti (questi dovranno essere composti da materiale inerte privi di rifiuti ed impurità di qualsiasi tipo);
- costruzione della condotta fognaria, realizzazione canalizzazioni acque bianche e relative caditoie stradali;
- posa di tutti i bordonali e sistemazione a raso delle aree pubbliche a parcheggio;
- predisposizione delle canalizzazioni per servizi tecnologici;
- realizzazione e collegamenti dei servizi tecnologici;

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

- pavimentazione bituminosa delle strade;

La Proponente dovrà comunicare al Comune l'eventuale intenzione di far realizzare le opere in argomento ad altro soggetto e trasmettere prima dell'inizio dei lavori il nome, la ragione sociale relativa alle imprese cui vengono affidate le opere.

I progetti di cui sopra dovranno essere redatti da professionista incaricato dalla proponente, a sua cura e spesa. Del pari dovrà essere nominato dalla proponente il Direttore dei Lavori, nella persona di professionista abilitato (regolarmente iscritto all'ordine di appartenenza) che redigerà il certificato di collaudo ad avvenuto corretto compimento dei lavori di cui alla presente convenzione. A tale tecnico il Comune potrà demandare anche verifiche in corso d'opera a spese della proponente.

Sia il nominativo delle imprese esecutrici delle opere che del Direttore dei Lavori dovranno essere comunicati al Comune (su appositi modelli) entro la data d'inizio lavori e con firme di accettazione degli incarichi da parte dei soggetti interessati.

Viene fatta salva la possibilità per il Comune di concedere, dietro formale richiesta scritta della proponente, previa positiva valutazione tecnica del Direttore dei Lavori e qualora ostino precise e motivate ragioni tecniche, proroghe al tempo utile per l'ultimazione dei lavori relativi alle opere di urbanizzazione di cui trattasi.

Le parti contraenti convengono che non sarà riconosciuta alcuna revisione dei prezzi di progetto.

Viene fatta salva la facoltà del Comune di richiedere varianti ai progetti

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

autorizzati, nel rispetto di quanto previsto dalla presente convenzione, qualora per motivate ragioni tecniche si rendesse necessaria la loro modifica; tale ipotesi comporterà l'accettazione da parte del Proponente e il conseguente aggiornamento del computo metrico estimativo.

~~Fino alla formale accettazione da parte del Comune delle opere realizzate a scomputo e della riconsegna allo stesso delle aree ai sensi dell'art. 9, che come specificato all'Art. 3 dovrà avvenire entro 3 mesi dalla comunicazione di ultimazione dei lavori, avranno luogo previa emissione di certificato di collaudo del Direttore dei Lavori contenente anche lo stato di consistenza delle opere eseguite che dovranno essere convalidati dall'Ufficio Tecnico Comunale o da Tecnico incaricato dal Comune, condizione per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici.~~

Quanto sopra fino alla formale accettazione da parte del Comune delle opere realizzate a scomputo e della riconsegna allo stesso delle aree ai sensi dell'art. 9, che come specificato all'Art. 3 dovrà avvenire entro 3 mesi dalla comunicazione di ultimazione lavori, avranno luogo previa emissione di certificato di collaudo del Direttore dei Lavori contenente anche lo stato di consistenza delle opere eseguite che dovranno essere convalidati dall'Ufficio Tecnico Comunale o da Tecnico incaricato dal Comune, condizione per ~~il rilascio del certificato di agibilità degli edifici~~ **formazione del certificato di agibilità degli edifici, ancorchè parziali**, fatto salvo quanto di seguito specificato; le opere di urbanizzazione previste risultano essere divise in 2 lotti, come anche indicato all'interno della Tav. 5/bis, il primo lotto comprende: il

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

marciapiede pubblico (200 mq.), i parcheggi su via almellina e relative aree manovra (70+40+165 mq.) la nuova viabilità di PEC (185 mq.) il sentiero pedonale di collegamento (85 mq.) e l'area ecologica (25 mq.); tutta le aree appartenenti al lotto 1 dovranno essere consegnate al comune prima della richiesta di agibilità degli edifici in progetto; il secondo lotto comprende: la restante area a parcheggio (290 mq.) e l'area verde (55 mq.) che verranno realizzati invece a seguito dell'ultimazione dei lavori di costruzione degli edifici, al fine di poter organizzare l'area di cantiere e pertanto ~~non saranno condizione per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici; la realizzazione delle opere in progetto su dette aree (lotto 2) dovrà comunque essere realizzata entro i termini fissati all'Art. 12 della presente convenzione.~~ detta ultimazione non sarà condizione per la formazione dei certificati di agibilità degli edifici; le opere in progetto su dette aree (lotto 2) dovranno comunque essere realizzate entro i termini fissati agli artt. 5-12 della presente Convenzione. Vale in ogni caso quanto previsto dall'Art.12 del D.P.R. 380/2001 e s.m.i.;

Si precisa inoltre che, qualora occorresse e di comune accordo tra il Comune e la proponente si potrà procedere a collaudi parziali delle opere con trasferimento provvisorio al Comune; il Comune di Limone Piemonte si impegna da parte sua a prendersi in carico le aree entro 3 mesi dal collaudo; il Comune resta pienamente e totalmente sollevato da ogni responsabilità ed obbligo derivante dall'esecuzione delle opere anche ai fini civili e penali, come resteranno completamente a carico della proponente l'ordinaria e straordinaria manutenzione delle aree e

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

delle opere da cedere ~~(fatte salve le superfici destinate a viabilità pubblica e più precisamente, l'allargamento della via Almellina la nuova strada di penetrazione)~~ e per ogni eventuale danno derivante da atti vandalici e similari, ancorché non accertati e/o accertabili, per i quali non comporterà al Comune l'inoltro di eventuali denunce e segnalazioni alle competenti autorità.

Il verde e le alberature si intendono accettate dal Comune non prima del mese di agosto della seconda stagione vegetativa rimanendo, sino a tale data, a totale carico della Proponente o i suoi aventi causa la manutenzione (comprensiva di 6 bagnature della prima stagione e 3 nella seconda); ciò senza pregiudizio alcuno per il rilascio del certificato di agibilità degli edifici.

L'esecuzione delle opere di urbanizzazione realizzate a scomputo direttamente dalla Proponente dovrà essere garantita da polizza fidejussoria (bancaria o assicurativa) rilasciata a favore del Comune a copertura della completa ed integrale esecuzione delle opere stesse anche nel caso in cui il loro costo, risultante dai progetti esecutivi, fosse superiore agli importi stimati a preventivo.

I servizi tecnologici di luce, gas, telefono come anche la realizzazione della cabina ENEL di trasformazione saranno a totale cura e spese della proponente e pertanto faranno esclusivo capo alla stessa eventuali contributi che fossero richiesti dalle società erogatrici dei servizi di cui sopra per gli allacciamenti ed eventuali opere connesse. Il costo di realizzazione degli stessi non è scomputabile dagli oneri di urbanizzazione.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

Qualora a consuntivo l'importo complessivo delle opere eseguite a scomputo risultasse inferiore a quanto determinato secondo le tariffe degli OO.UU., la Proponente si impegna ad integrare tale importo versandone la differenza prima dell'accettazione delle opere da parte del Comune.

La Proponente dovrà comunque realizzare totalmente le opere previste in convenzione senza chiedere alcun compenso aggiuntivo; l'eventuale maggior costo di tali opere sarà compensato mediante scomputo di altri oneri dovuti quali oneri di urbanizzazione secondaria.

Il Comune si impegna a realizzare le restanti opere di urbanizzazione così come indicate nelle tavole 7 e 8, opere non facenti parte di quelle contabilizzate nel computo metrico estimativo.

Il termine massimo per l'esecuzione ed il collaudo di tutte le opere di urbanizzazione primaria da realizzare su aree pubbliche è stabilito in 5 anni dalla stipula della presente convenzione.

ARTICOLO 6 - ONERI DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA

La proponente, ai sensi della normativa vigente ed in base alle aliquote contenute nelle tabelle parametriche adottate dal Comune di Limone Piemonte, in conformità ai disposti regionali, concorda di compensare, per sè e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, con il Comune di Limone Piemonte, l'importo derivante dal prodotto dell'onere unitario (per le classi d'intervento previste) per il volume e/o per la superficie utile lorda degli edifici, nei tempi e con le modalità stabilite nei singoli permessi di costruire o se del caso nelle denunce d'inizio attività ove ricorrano i casi di cui alla legge 443/01 con le opere realizzate a scomputo secondo l'Art.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

5.

Qualora a consuntivo l'importo complessivo delle opere eseguite a scomputo risultasse inferiore a quanto determinato secondo le tariffe degli OO.UU., la Proponente si impegna ad integrare tale importo versandone la differenza prima dell'accettazione delle opere da parte del Comune.

All'atto del rilascio dei permessi di costruire (o della presentazione della D.I.A. o S.C.I.A.) verranno puntualmente verificati le superfici ed i volumi in progetto, pertanto gli importi sopra riportati potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 7 - AREE IN CESSIONE

La proponente, ai sensi dell'art. 21 L.R.U. 56/77, si obbliga, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, a cedere in proprietà al comune di Limone Piemonte senza corrispettivo le aree private necessarie per le opere di urbanizzazione, indicate nelle tavole allegate al P.E.C. con una superficie complessiva di mq. 1.115 di cui 200 mq. per la realizzazione del marciapiede pedonale, 565 mq. (40 + 70 + 290 +165) per la realizzazione dei parcheggi e relative aree di manovra, 25 mq. per la realizzazione dell'area ecologica, 55 per la realizzazione dell'area verde, 85 mq. Per il sentiero pedonale di collegamento inghiaiato, 185 mq. per la viabilità pubblica.

La proponente si impegna a completare tutti i servizi e le opere previste dalla presente proposta di P.E.C. sulle seguenti aree:

- Parcheggio superficie 70 mq. (a lato Via Almellina);

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

- Parcheggio superficie 40 mq. (a lato Via Almellina);

- Aree di manovra parcheggi 165 mq. (Attuale sede Via Almellina)

~~porzione realizzata su proprietà privata)~~

- Nuova viabilità pubblica di P.E.C. 185 mq.;

~~Allargamento viabilità esistente 165 mq. (attuale sede Via Almellina);~~

- Marciapiede pedonale 200 mq. (a lato Via Almellina – nuova viabilità di P.E.C.);

- Sentiero pubblico di collegamento inghiaiato 85 mq. **tra il sentiero**

pedonale esistente e la nuova strada di penetrazione

- Parcheggio pubblico 290 mq.

- Area verde 55 mq.

Le opere in progetto sulle restanti aree cedute dalla proponente e più precisamente:

- Area ecologica 25 mq.

Verranno realizzate complete di tutti i servizi e le opere previste dalla presente proposta di P.E.C. direttamente ed interamente dal Comune di Limone Piemonte. Per la realizzazione di dette aree a servizi, prima dell'inizio dei rispettivi lavori, si dovranno produrre opportuni elaborati grafici esecutivi, redatti secondo le indicazioni dei competenti uffici comunali. Tali interventi dovranno ottenere quindi regolare permesso di costruire.

Le relative aree dovranno essere oggetto di frazionamento catastale, da allegarsi all'atto pubblico di costituzione della relativa eventuale servitù.

L'assoggettamento eventuale ad uso pubblico ad infrastrutture realizzate avverrà quando il Comune lo riterrà necessario, ed a semplice

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

richiesta dello stesso.

Detta cessione potrà inoltre essere disciplinata con apposita e separata convenzione nella quale il Comune, in accordo con la proponente ed aventi diritto, disporrà le modalità d'uso nonché la gestione del servizio, stabilendo altresì le sanzioni amministrative in caso di inosservanza degli obblighi assunti dalla proponente. Rimane comunque inteso che la manutenzione dei servizi realizzati sulle aree assoggettate all'uso pubblico, compreso lo sgombero neve, è totalmente a carico della proponente o aventi causa.

All'atto del rilascio dei permessi di costruire (o della presentazione della D.I.A. o S.C.I.A.) verranno puntualmente verificati le superfici ed i volumi in progetto, ed i relativi parametri per le aree a servizi; pertanto le quantità sopra riportate potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 8 - CONTRIBUTO RELATIVO AL COSTO DI COSTRUZIONE

La determinazione del contributo commisurato al Costo di Costruzione sarà effettuata secondo le disposizioni di cui agli art. 16 e seguenti del D.P.R. 380/2001.

Resta inteso che tale contributo è a carico dei richiedenti i permessi di costruire ed ogni determinazione al riguardo sarà assunta secondo le disposizioni vigenti all'atto della domanda del permesso stesso.

Pertanto, le disposizioni di cui sopra devono intendersi sottoposte agli eventuali aggiornamenti, riferiti all'intero territorio comunale, che il

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

Comune riterrà di adottare.

ARTICOLO 9 - CESSIONE GRATUITA DELLE AREE PUBBLICHE A SERVIZI ED UTILIZZAZIONE TEMPORANEA

La proponente, con il presente atto, si impegna a cedere e trasferire gratuitamente a semplice richiesta del Comune ed entro la scadenza della presente convenzione, le aree necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione indicate nell'art. 4 lettere C1a), C1b), C1c), C1d), C1e) e C1f) così come indicate nella Tavole degli elaborati grafici e qui appresso specificate:

1) aree a strada pubblica – viabilità	= mq.	185
2) aree a parcheggio pubblico e relative aree di manovra	= mq.	565 (290+40+70+165)
3) marciapiedi	= mq.	200
4) area verde	= mq	55
5) Area ecologica*	= mq.	25
Superficie totale ceduta	= mq.	1.030

6) Sentiero di collegamento inghiato

(proprietà privata ad uso pubblico)= mq. 85**

Totale superfici cedute o asservite ad uso pubblico:

= mq. 1.115

***La posizione dell'area ecologica sarà concordata con l'amministrazione comunale all'atto di presentazione dello specifico PdC;**

****Il sentiero di collegamento tra il sentiero pedonale esistente e la nuova strada di penetrazione, inghiaiato, della superficie di 85**

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

mq., rimane di proprietà privata asservito ad uso pubblico

Superficie nuova viabilità pubblica (non scomputabile) = mq. 185

Superficie totale scomputata* = mq. 930

***: ai fini del calcolo delle monetizzazioni delle aree a servizi**

La superficie totale verrà comunque frazionata dal mappale 1562 sub. 4 del foglio 3 con tipo di frazionamento che verrà redatto successivamente.

All'atto del rilascio dei permessi di costruire (o della presentazione della D.I.A. o S.C.I.A.) verranno puntualmente verificati le superfici ed i volumi in progetto ed i relativi parametri per le aree a servizi; pertanto le quantità sopra riportate potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Comunale.

Il Comune di Limone Piemonte, in considerazione dei tempi di esecuzione delle opere di urbanizzazione, concederà, dal momento dell'acquisto della proprietà, in uso gratuito e temporaneo alla proponente le aree che verranno cedute al Comune cui le stesse sono destinate, anche ai fini dell'impianto del cantiere relativo ai fabbricati previsti, fermo restando il rispetto dei termini temporali per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione, da consegnare al Comune unitamente alla restituzione delle aree medesime.

Il Comune di Limone Piemonte resterà sollevato da ogni responsabilità civile e penale che potrà derivare dall'utilizzazione delle aree stesse da parte della proponente.

Fino all'avvenuta riconsegna delle suddette aree resterà a carico della

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

proponente ogni onere di manutenzione delle aree stesse.

Sarà vietato utilizzare le aree cedute come discarica e/o asportare il terreno e/o eseguire reinterri, senza autorizzazione Comunale.

ARTICOLO 10 - RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA'.

Resta stabilito anche convenzionalmente, per quanto riguarda la proponente, che il Comune non rilascerà alcun certificato di agibilità dei locali a norma degli artt. 24 Del D.P.R. 380/2001 se non quando la proponente o aventi titolo abbiano adempiuto a tutti gli obblighi convenzionali.

ARTICOLO 11 - STANDARD MINIMO AREE A SERVIZI (MONETIZZAZIONE).

In luogo della cessione gratuita delle aree per servizi per il raggiungimento dello standard di Piano Regolatore Generale delle stesse, nel caso in cui ricorrano i presupposti di cui all'art. 3 delle Norme di Attuazione del P.R.G., la proponente o gli aventi titolo devono corrispondere al Comune, ad integrazione del normale contributo degli oneri di urbanizzazione relativo al Permesso di Costruire (o D.I.A.) per la costruzione degli edifici, la somma determinata:

Fabbricati TR + RES: 5.420,00 mc.

Aree in cessione: 185 mq. Viabilità

565 mq. Park.+aree manovra (290+40+ 70+**165**)

25 mq. Area ecologica

200 mq. Marciapiede

55 mq area verde

85 mq sentiero di collegamento inghiaiato

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

TOTALE aree in cessione = 1.115 mq. (di cui 85 mq.

Rimarranno di proprietà privata asservita ad uso pubblico)

Superficie nuova viabilità pubblica = 185 mq. (non scomputabile)

Superficie totale scomputata = 930 mq.

Le superfici da monetizzare sono le seguenti:

TOTALE = 1165,85 mq. - 930 mq. = 235.85 mq

All'atto del rilascio dei permessi di costruire (o della presentazione della D.I.A. o S.C.I.A.) verranno puntualmente verificati le superfici ed i volumi in progetto, ed i relativi parametri per le aree a servizi; pertanto le quantità sopra riportate potranno subire modificazioni anche sulla base di nuove tariffe nel frattempo determinate dall'Amministrazione Comunale.

ARTICOLO 12 - TERMINI DI ESECUZIONE.

~~In attuazione dell'art 12 della Convenzione Edilizia in essere, la
proponente in data 16/09/2015 ha presentato la prima istanza di
Permesso di Costruire per le palazzine a destinazione residenziale, oltre
ad aver presentato in data 28/08/2015 e quindi non oltre 120 giorni
dall'istanza, l'istanza di Variante al presente PEC.~~

Per le opere di urbanizzazione da realizzare su aree pubbliche la proponente - in relazione al disposto dell'art. 45 punto 3 della Legge Regionale 56/77 sopracitata - si obbliga, per sé e per gli aventi causa a qualsiasi titolo, ad eseguire le opere di cui agli art. 4 e 5 entro 5 anni dalla stipula della presente convenzione.

Il rilascio dell'ultimo permesso di costruire riguardante gli edifici dovrà essere richiesto entro dieci anni decorrenti dalla stipula della presente

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

prorogabili secondo normativa vigente.

Il ritardo nell'esecuzione di tali opere porterà ad una penale convenzionale a carico della proponente; nel caso in cui le opere vengano eseguite con un ritardo di due mesi, pari ad 1/10 del valore delle opere da realizzare, con ulteriori aumenti di un decimo per ogni successivo mese di ritardo.

Il Comune di Limone Piemonte potrà iscrivere ipoteca a garanzia del pagamento integrale dell'intera penale di cui sopra, calcolata con un massimale di tre anni di ritardo, così come potrà invece rivalersi immediatamente sulla garanzia fideiussoria di cui all'art. 14, ferma ed impregiudicata la sua facoltà di fare eseguire direttamente le opere non costruite, in danno della proponente e con azione di regresso per le spese, e fermo sempre il risarcimento del danno causato, oltre alla penale convenzionale ed alla facoltà di risolvere la presente convenzione.

In caso di inadempienza da parte della proponente ad una qualsiasi delle clausole della presente convenzione, il Comune - previa diffida ad adempiere nel termine di giorni 15 - potrà sospendere l'esecuzione dei lavori ed il rilascio dei permessi di costruire.

Avvenuto l'adempimento o l'esecuzione in danno previo rimborso al Comune delle spese sostenute, saranno revocati i provvedimenti di sospensione dei lavori e del rilascio dei permessi di costruire.

Il Comune dovrà inoltre dichiarare, in danno della proponente, la decadenza della presente convenzione nei seguenti altri casi, facendo salve in ogni caso le sanzioni previste dalla legislazione vigente per la

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

parte non eseguita:

- a) mancato rispetto dei termini fissati per l'attuazione degli interventi previsti, salvo i casi di forza maggiore;
- b) esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostanziale difformità dei progetti approvati, con mancata ottemperanza a quanto richiesto dal Comune per il rispetto della convenzione;
- c) rifiuto di corrispondere le somme previste nella presente convenzione;
- d) mancata reintegrazione, nel termine fissato dal Comune, della fideiussione di cui all'~~art. 15~~ **art. 14**;
- e) mancato adempimento degli obblighi fiscali nascenti dalla presente convenzione;
- f) mancato inserimento - da parte della proponente - delle clausole, di cui alla presente convenzione e di cui al successivo ~~art. 16~~ **art. 15**, negli atti di trasferimento a terzi degli immobili per i quali non siano ancora stati adempiuti gli oneri e gli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- g) reiterate e gravi violazioni delle altre norme contenute nella presente convenzione.

La dichiarazione di decadenza, totale o parziale, comporterà la perdita di tutti i diritti derivanti alla proponente per effetto della presente convenzione, l'incameramento da parte del Comune della cauzione prestata, l'esecuzione in danno della proponente delle Opere di Urbanizzazione non realizzate, fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni derivanti al Comune per le inadempienze che hanno dato luogo

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

alla pronuncia di decadenza.

ARTICOLO 13 - ESECUZIONE SOSTITUTIVA.

Qualora la proponente non provveda tempestivamente, e nei termini stabiliti, all'esecuzione dei lavori di costruzione delle opere e dei servizi specificati - ed il Comune lo abbia messo in mora con un preavviso comunque non inferiore a tre mesi - il Comune si riserva la facoltà di provvedere direttamente, in sostituzione della proponente ed a spese del medesimo, rivalendosi nei modi stabiliti dalla legge e dai regolamenti in vigore.

Quanto sopra fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del danno oltreché all'incameramento della penale convenzionale di cui all'articolo

12.

ARTICOLO 14 - GARANZIE FINANZIARIE E ADEMPIMENTI.

Quale garanzia per il completo e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla proponente con la presente convenzione - ed in relazione al disposto di cui al Punto 2 dell'art. 45 della Legge Regionale n° 56/77 - la proponente stessa ha costituito, per sé e per i suoi aventi diritto a qualsiasi titolo, la cauzione fideiussoria che viene rilasciata al Comune per l'importo Euro 162,035/74 (centosesantaduemilatrentacinque virgola settantaquattro) (112.303,40 + I.V.A. 10% + 320,85 x 120 €/mq) corrispondente al 100% del costo degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione da realizzarsi su aree pubbliche e monetizzazioni, e precisamente:

fidejussione n° _____ emessa da _____ in data _____, dell'importo di Euro _____ (_____ virgola zero zero)

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

La proponente si obbliga inoltre, entro 15 giorni dalla richiesta del Comune, a integrare la fideiussione medesima, qualora si dimostrasse insufficiente per effetto dell'eventuale mutata entità dei costi secondo gli indici ufficiali del settore edilizio, o venisse utilizzata, in tutto od in parte a seguito di inadempienze.

Si dà atto che i contratti fideiussori, stipulati a garanzia degli adempimenti previsti dalla presente convenzione, devono contenere la specifica clausola che impegna l'istituto fideiussore a soddisfare le obbligazioni a semplice richiesta del Comune, entro 15 (quindici) giorni dalla stessa, con esclusione del beneficio della preventiva escussione di cui al 2° comma dell'art. 1944 del Codice Civile e senza attendere la pronuncia del giudice.

La fideiussione della durata triennale, dovrà essere rinnovata quattro mesi prima della scadenza e ciò per un periodo di anni dieci, fatto salvo il definitivo anticipato svincolo della polizza a seguito dell'integrale completamento delle opere di urbanizzazione.

La fideiussione potrà essere, previa espressa autorizzazione del Comune, ridotta proporzionalmente, fino alla corrispondenza dell'80%, in relazione al progressivo compimento delle opere di urbanizzazione a carico della proponente, in misura tale che l'ammontare della fideiussione sia, sempre pari al costo effettivo delle Opere di Urbanizzazione ancora da eseguire, valutato in base agli indici ufficiali del settore edilizio.

Resta inteso che il restante 20% sarà svincolato entro 60 giorni dalla presa in carico delle opere da parte del Comune ai sensi dell'Art. 9.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

Il mancato rinnovo nei termini sopraindicati della polizza importerà il diritto del Comune di escutere immediatamente l'intero importo della polizza stessa nel suo ammontare al momento di tale mancato rinnovo.

A lavori ultimati e collaudati dal Direttore dei Lavori della Committenza, sarà eseguita, a cura e spese della proponente, tavola grafica catastale quotata di rilievo e dettaglio delle opere di urbanizzazione realizzate nel comparto, con riportati i seguenti dettagli:

- viabilità generale
- parcheggi e verde
- canalizzazioni fognatura, acquedotto, gas, illuminazione pubblica, telefonia e relativi pozzetti.

La tavola dovrà essere consegnata al Comune entro giorni trenta dal collaudo dei lavori, in formato cartaceo e su supporto informatico secondo le indicazioni dell'Ufficio.

Nel medesimo termine dovranno essere consegnati al Comune:

- lo stato finale dei lavori realizzati, disaggregato per ogni singola opera finita (ciascuna riportante il costo complessivo), riguardante le urbanizzazioni da trasferire al patrimonio comunale.
- il computo metrico finale recante prospetto di raffronto con le opere previste nel progetto esecutivo.

ARTICOLO 15 - TRASFERIMENTO DEGLI OBBLIGHI.

Nel caso di eventuale alienazione delle aree e fabbricati interessate dal P.E.C., o di parte di esse, la proponente sarà obbligata a porre, ed a far porre, a carico degli acquirenti (o dagli aventi causa futuri) delle aree e/o

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

degli immobili, tutti gli obblighi ed oneri di cui alla presente convenzione stipulata con il Comune, incluse le garanzie fideiussorie, con apposita appendice alla polizza, mediante specifica clausola da inserire nei relativi atti, da trascriversi ai sensi di legge.

Essi dovranno dare notizia al Comune, a mezzo di lettera raccomandata, di ogni trasferimento, allegando copia dell'appendice della polizza, entro 30 (trenta) giorni dalla formalizzazione dello stesso. In caso di mancata esecuzione dell'obbligo la proponente sarà tenuta ad un pagamento pari ad 1/10 del valore dell'immobile trasferito.

In ogni caso di trasferimento frazionato dei beni interessati dal P.E.C. e dei competenti oneri sopra riferiti, la proponente, o i suoi aventi causa, restano solidalmente responsabili verso il Comune di tutti gli obblighi trasferiti agli acquirenti degli immobili.

Tale clausola dovrà essere specificatamente approvata dagli aventi causa, ai sensi dell'Articolo 1341 del Codice Civile.

I nuovi proprietari delle aree e/o degli immobili, o loro aventi causa - nell'esecuzione di dette opere ed impianti - dovranno osservare le norme dettate con la presente convenzione.

In ogni caso il Comune si riserva la facoltà di accettare le opere e gli impianti suddetti per necessità ed interesse collettivo, anche prima del termine sopra stabilito.

ARTICOLO 16 – SPESE.

Tutte le spese relative e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle di frazionamento, catastali, quelle relative alla sua iscrizione nei registri della proprietà immobiliare, di rogito e connesse,

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

nessuna esclusa, saranno a totale carico della proponente. All'uopo viene chiesto il trattamento fiscale di cui alla legge 28.06.1943 n. 666, oltre l'applicazione di altri eventuali successivi benefici più favorevoli.

ARTICOLO 17 - RINUNCIA AD IPOTECA LEGALE.

Le parti dichiarano espressamente di rinunciare ad ogni diritto di iscrizione legale nei registri immobiliari che potesse eventualmente loro competere in dipendenza della presente convenzione.

ARTICOLO 18 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA.

Tutte le controversie che dovessero sorgere tra le parti in dipendenza della presente convenzione saranno risolte da un Collegio di tre arbitri nominati uno dal Comune di Limone Piemonte, un secondo dalla proponente ed un terzo con funzione di Presidente, d'accordo tra le parti o in difetto di accordo, nominato dal Presidente del Tribunale di Cuneo. Il lodo arbitrale sarà inappellabile e verterà anche sulle spese.

ARTICOLO 19 - DISPOSIZIONI RELATIVE ALL'UTILIZZAZIONE DELL'AREA.

a) La proponente si obbliga, per se o per propri aventi causa a qualsiasi titolo, a destinare le unità abitative della parte turistico - ricettiva facenti parte del presente Piano Esecutivo Convenzionato ad "alloggi vacanze" ai sensi e nei termini di cui alla Legge Regionale 15/04/1985, n°31, e successive modificazioni, con particolare riguardo agli art. 18 bis e seguenti della legge medesima.

b) La proponente ed eventuali aventi causa si obbligano pertanto:

- ad assicurare la presenza dei requisiti, delle dotazioni e dei servizi di cui agli art. 18 bis e 19 della L.R. 31/1985;

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

- ad affidare la gestione degli alloggi vacanze a soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 18 ter della legge dianzi indicata, per almeno duecentosettantacinque giorni all'anno;

- a stipulare con il gestore la convenzione di cui all'art.18 quater della medesima legge;

- a mantenere la destinazione d'uso per un periodo minimo di anni 20 dalla data di abitabilità o usabilità della costruzione come previsto dall'Art. 17 comma 3 delle vigenti Norme Tecniche di Attuazione di P.R.G.C..

- ad assicurare la costante presenza ed efficacia dell'autorizzazione del Comune alla gestione di cui all'art. 18 quater, comma 3, della L.R. 31/1985.

c) La proponente si dichiara consapevole del fatto, e comunque conviene con il Comune, che l'autorizzazione comunale alla gestione è suscettibile ad essere revocata dal Comune in ogni tempo, ove venga a mancare alcuno dei requisiti per il rilascio o intervengano motivi di pubblica sicurezza; si dichiara altresì consapevole del fatto, e comunque conviene con il Comune il presente atto, che la revoca di cui dianzi può intervenire ogni qualvolta l'attività espletata nelle unità abitative destinate ad "alloggio vacanza" risulti dannosa o contraria agli scopi di cui alla L.R. 31/1985 con riguardo agli "alloggi vacanza" o anche semplicemente diversa dall'attività di esercizio di alloggio vacanze anche per un tempo limitato.

d) La proprietà si dichiara altresì consapevole del fatto che, ai sensi dell'art. 24 della L.R. 31/1985, il Comune è titolare delle funzioni di

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

vigilanza e controllo dell'osservanza delle disposizioni dell'anzidetta legge e dell'effettiva permanente destinazione delle unità destinate ad alloggio vacanza; la proprietà si obbliga pertanto a garantire, anche mediante idonei accordi con il gestore, la concreta possibilità di esercizio delle funzioni pubbliche predette di vigilanza e controllo da parte del Comune, funzioni da esercitare - ove occorra - mediante accesso agli alloggi vacanze e all'interno degli stessi, nonché mediante accesso ai contratti che ne disciplinano l'effettivo utilizzo.

e) Le parti convengono che la constatazione di taluno tra i fatti o i comportamenti di cui **alla precedente lettera c** comporta la corresponsione, da parte della proprietà al comune, della penale convenzionalmente determinata con delibera del Consiglio Comunale n. 24 in data 08.04.2008 a risarcimento del danno, anche d'immagine, subito dal Comune stesso; resta ferma l'applicazione dei provvedimenti e delle sanzioni di cui alle disposizioni del titolo settimo della L.R. 31/1985 e comunque disposte dalle leggi.

f) La proponente si obbliga a riversare integralmente i contenuti della presente convenzione nei contratti e negli atti, di qualsiasi specie, con i quali avesse a trasferire la proprietà e/o la disponibilità delle unità abitative destinate ad alloggi vacanze; le parti convengono che la violazione della disposizione del presente articolo determina la corresponsione della penale di cui al precedente punto e), senza pregiudizio dei provvedimenti e delle sanzioni di cui al settimo titolo della L.R. 31/1985 o comunque disposte dalle leggi.

ARTICOLO 20 - RINVIO A NORME DI LEGGE.

aaaaa	testo modificato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo eliminato come richiesto (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo ordinato cronologicamente (lettera prot. 187 in data 11/01/18)
aaaaa	testo aggiunto (secondo gli accordi presi in data 15/01/18)
aaaaa	testo modificato (a seguito dell'incontro in data 01/02/18)

Per quanto non contenuto nella presente convenzione si fa riferimento alle leggi statali e regionali ed ai regolamenti in vigore, ed in particolare al T.U. Dpr n° 380/2001, alla legge urbanistica 18.08.1942 n. 1150, alla legge 28.01.1977 n. 10 ed alla legge regionale 05.12.1977 n. 56 e loro successive modificazioni ed integrazioni.

Atto da me letto alle parti, che lo approvano ed in conferma meco lo sottoscrivono essendo le ore

Scritto e compilato integralmente sotto la mia direzione e responsabilità in parte da persona di mia fiducia con mezzi meccanici su trentanove facciate e fin qui di una quarantesima di dieci fogli ed in parte a mano da me notaio

All'originale firmato:

DI GIAMBATTISTA IVANO

ALBERTO FANTINO